





























Pubblicazione a cura del **Gruppo di lavoro in materia di facchinaggio**

Guida alle imprese di facchinaggio



indice

PRESENTAZIONE		8

SEZIONE 1	
Riepilogo delle principali norme in materia di appalti	
di facchinaggio e movimentazione merci	11
APPALTO LECITO	11
OBBLIGO SOLIDALE	11
 Contratto collettivo applicabile e tipologie contrattuali Alcune specificità delle cooperative: il regolamento interno 	12
per i soci e l'inquadramento previdenziale	12
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE	
E ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE	12
Le sanzioni previste dal D.I. n. 221 del 30 giugno 2003	15
GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI SINGOLI FACCHINI	16
LE CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI APPALTO	16
SINTESI NORMATIVA DELL' APPALTO GENUINO	17
SEZIONE 2	
Riepilogo dei principali adempimenti obbligatori nella gestione del rapporto di lavoro con il socio lavoratore subordinato	24
LA NORMATIVA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE	25
Ambito di applicazione	26
• Articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008	26
Obblighi a carico del datore di lavoro	29
Responsabilità dei preposti e dei referenti dell'appalto	32
Criticitá di gestione	32

CONTRATTO DI APPALTO: DISPOSIZIONI ED OBBLIGHI	33
■ Fonti	33
• Nozione e requisiti (art. 1655 c.c art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/03)	34
Appalto "genuino" - criteri ed indici di liceità dell'appalto	36
Tutele per i lavoratori	37
Ricorso giudiziale del lavoratore ex art. 414 c.p.c art. 29,	0.0
comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/03	38
 Successione di appalti - art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/03 Regime sanzionatorio. Sanzioni penali e amministrative artt. 18 e 	39
28 D.Lgs. n. 276/03 - Somministrazione illecita e somministrazione	
fraudolenta	40
ALLEGATI	42
Large Emparte 2001 n. E7. Dianasiriani in masteria di anantura	
 Legge 5 marzo 2001, n. 57 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati 	42
 Decreto Interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 L. 5/03/2001, n. 57 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio 	43
 Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli - 	
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40	54
Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la	
riforma della normativa in materia	55
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DI RIFERIMENTO	66
■ PROTOCOLLO D'INTESA DEL 27 GIUGNO 2002	66

presentazione

La Camera di Commercio di Ravenna, in un quadro economico e normativo di grande complessità che tiene conto anche delle peculiarità del settore dei servizi e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di regolazione del mercato, ha ritenuto utile predisporre un manuale sintetico e semplice per gli operatori coinvolti nella filiera della movimentazione merci e logistica.

L'idea di partenza per la realizzazione di questa pubblicazione è stata quella di fornire all'intera platea dei soggetti coinvolti nel settore dei servizi logistici e della movimentazione delle merci uno strumento chiaro e di semplice consultazione, contenente i principi normativi entro i quali tali attività possono essere svolte. L'intento principale è stato quello di sostenere, anche attraverso una breve pubblicazione, quegli operatori che agiscono correttamente da anni in un settore già di per sé difficoltoso, che la pesante situazione economica rischia di indebolire ancora di più anche con l'ingresso nel mercato di soggetti irregolari ed improvvisati. Si ritiene, infatti, che la diffusione di una corretta informazione permetta di proteggere e garantire un sano rapporto nella gestione dei servizi di facchinaggio e nella tutela della sicurezza dei lavoratori, oggi più che mai condizione indispensabile per dare legalità e sicurezza al lavoro. Questa pubblicazione, ovviamente, non contiene le tariffe dei servizi di facchinaggio, che vengono determinate indicativamente ogni anno da un apposito Osservatorio, nel quale sono rappresentate tutte le categorie interessate, costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Si desidera ringraziare Legacoop Ravenna, Confcooperative Ravenna, AGCI Ravenna-Ferrara, Filt CGIL, Fit Cisl, Uiltrasporti, Confindustria Ravenna, CNA, Confartigianato, Direzione Provinciale del Lavoro, INPS e INAIL, la cui proficua collaborazione ha permesso la realizzazione di questo importante lavoro rivolto ad un settore economico strategico per il territorio provinciale ravennate.

Gianfranco Bessi

Presidente Camera di Commercio di Ravenna

Sezione 1

Riepilogo delle principali norme in materia di appalti di facchinaggio e movimentazione merci

Negli ultimi anni il settore del facchinaggio e della movimentazione merci ha subito una notevole evoluzione per effetto di normative sia specifiche che di tipo generale. Molte delle norme emanate hanno riflessi anche sui committenti.

Di seguito sono esaminate le questioni di maggior rilevanza con la segnalazione delle norme che potrebbero subire modifiche nei prossimi mesi.

APPALTO LECITO

L'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 276/2003 definisce il contratto d'appalto, in contrapposizione alla somministrazione di personale, per i seguenti elementi:

- l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
- l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
- l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

OBBLIGO SOLIDALE

L'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, modificato dal D.Lgs. 251/2004, ha previsto che in caso di appalto di opere o di servizi il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i con-

tributi previdenziali dovuti.

I commi da 28 a 34, dell'articolo 35 del D.L. 223/2006 (convertito con modificazioni nella legge 246/2006) hanno ampliato questa responsabilità solidale al versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL relativi ai dipendenti impegnati nell'opera, fornitura o servizio.

L'operatività di questa parte del decreto è al momento sospesa in attesa di un decreto ministeriale che individui i documenti che il committente deve richiedere per superare la responsabilità solidale.

I committenti hanno l'interesse a verificare che gli appaltatori operino in maniera corretta nei confronti dei lavoratori e degli enti previdenziali, considerato che le disposizioni del D.Lqs. 276/2003 sono comunque pienamente applicabili.

Contratto collettivo applicabile e tipologie contrattuali

A proposito dell'obbligo solidale si segnala che il CCNL applicabile alle attività in oggetto è quello della logistica, trasporto merci e spedizione.

Per le cooperative l'applicazione contrattuale è stata graduata attraverso specifici protocolli.

Alcune specificità delle cooperative: il regolamento interno per i soci e l'inquadramento previdenziale

Occorre tenere presente che se l'impresa di facchinaggio è una cooperativa, questa ha l'obbligo di redigere un regolamento interno che definisca il trattamento economico dei soci lavoratori (articolo 6 della L.n. 142/2001).

La stessa legge n. 142/01 ha inoltre previsto il superamento dall'1 gennaio 2007 dello speciale regime di salari convenzionali introdotto dal D.P.R. 602/1970.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

La norma di maggior rilievo per il settore è senz'altro il decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 recante disposizioni in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio (elencate dall'art. 2 D.I. n. 221/2003) devono essere in possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.

I requisiti di capacità economico-finanziaria sono:

- 1) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative;
- 2) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- 3) il pieno rispetto da parte dell'impresa che esercita l'attività di facchinaggio della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici;
- 4) comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario (art. 5, comma 1, lettera a) D.I. n. 221/2003).

I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del D.I. n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative. L'esercizio dell'attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto, dal 2 febbraio 2007, con l'entrata in vigore della legge n. 40 del 2 aprile 2007, questa norma ha abrogato anche il requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D.I. n. 221/2003, cioè il possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n.221/2003.

Le fasce di classificazione sono le sequenti:

- a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
- b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
- c) superiore a 10 milioni di euro.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.

L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà con apposita modulistica da inviare telematicamente.

All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata al Registro delle Imprese o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane se trattasi di impresa artigiana entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.I. n. 221/2003.

L'impresa affidataria deve anche depositare alla Direzione Provinciale del Lavoro, i contratti di importo superiore ai 50.000 euro annui. Per questi contratti deve esser stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.

Le imprese individuali o le società artigiane e non artigiane, che intendono svolgere l'attività di facchinaggio devono presentare per l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la denuncia di inizio attività il giorno stesso in cui è iniziata l'attività di facchinaggio, utilizzando l'apposita modulistica da inviare telematicamente. L'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane è sospesa nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008);
- violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge n. 1369/1960 (legge ora abrogata; queste norme sono state sostituite dal D.Lgs. n. 276/2003 e da quelle sulla somministrazione illecita di manodopera);
- infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;
- il mancato adempimento degli obblighi relativi al deposito dei contratti.

Alle imprese cui è stata sospesa l'iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione. Le imprese sono cancellate dal Registro delle Imprese o dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane se perdono uno

o più requisiti obbligatori senza aver chiesto la sospensione.

Le sanzioni previste dal D.I. n. 221 del 30 giugno 2003

In caso di mancato rispetto delle norme del D.I. n. 221 del 30 giugno 2003, le sanzioni sono le seguenti:

	Impresa di facchinaggio	Committente
mancate comunicazione relative alle fasce di classificazione	da 200 a 1.000 euro	da 200 a 1.000 euro
esercizio dell'attività di facchinaggio senza la regolare iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane	da 200 a 1.000 euro	da 500 a 2.500 euro da 5.000 a 25.000 euro se enti o imprese pubbliche
stipula di contratti con imprese iscritte a una fascia inferiore a quella del contratto		da 500 a 2.500 euro da 5.000 a 25.000 euro se enti o imprese pubbliche

L'articolo 11, comma 6, D.I. n. 221/03 stabilisce inoltre che i contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese o dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, sono nulli. La norma non esplicita le ulteriori conseguenze che però potrebbero anche essere l'attribuzione al committente dei facchini con richiesta dei relativi contributi e premi.

Le parti sociali hanno presentato al Ministero del Lavoro un avviso comune (del 14 marzo 2006) per rendere più incisive le norme in materia di vigilanza introdotte dal D.I. n. 221.

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI SINGOLI FACCHINI

Il D.P.R. n. 342/1994 ha previsto che i facchini prima dell'inizio dell'attività debbano inviare una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

LE CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI APPALTO

É quindi opportuno che i contratti coi quali vengono affidati lavori di facchinaggio e movimentazione merci, siano stipulati per iscritto e contengano, oltre alle clausole "normali", queste dichiarazioni dell'appaltatore circa:

- il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell' Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e l'avvenuta regolare iscrizione indicando il numero;
- l'impegno a utilizzare di norma, nelle attività di facchinaggio, lavoratori con contratto di tipo subordinato e che abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al D.P.R. n. 342/1994:
- l'iscrizione all'INPS e all'INAIL e i relativi numeri di posizione;
- l'applicazione del CCNL di categoria e, per i soci-lavoratori di cooperativa, di un regolamento interno rispondente ai dettami della L. n. 142/2001;
- l'impegno al regolare pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dei relativi premi e contributi e delle ritenute fiscali;
- l'impegno a produrre la documentazione che sarà richiesta dal decreto interministeriale di prossima emanazione ai sensi dell'articolo 35, comma 34, D.L. 223/2006 (convertito dalla Legge 248/2006);

- l'impegno al deposito del contratto se di importo superiore a 50.000 euro annui:
- l'impegno al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'impegno a sospendere immediatamente l'attività nel caso in cui venissero meno i requisiti di cui al D.M. n. 221/03;
- sicurezza sul lavoro (la commissione promossa dall' ASL predisporrà specifiche linee guida sulla materia).

Ulteriori comportamenti che possono garantire il committente sono:

- il controllo che i lavoratori dell'azienda di facchinaggio siano regolarmente impiegati dall'impresa;
- la verifica dell'effettivo pagamento di contributi, premi e ritenute fiscali;
- la verifica dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.


SINTESI NORMATIVA DELL' APPALTO GENUINO


DEFINIZIONE DI APPALTO art. 1655 c.c. - art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/03


Nozione civilistica:

contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un'opera o di un servizio in cambio del corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio











abrogazione delle ipotesi di esonero da responsabilità solidate, di cui all'art. 5, L.n. 1369/60, in seguito ad apposita autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo



il vincolo della responsabilità solidale si applica qualunque sia il settore dell'appalto di servizi





Sezione 2

Riepilogo dei principali adempimenti obbligatori nella gestione del rapporto di lavoro con il socio lavoratore subordinato

- Iscrizione dell'impresa all'INAIL;
- iscrizione dell'impresa all'INPS;
- consegna al lavoratore del contratto di assunzione contenente le informazioni contrattuali ex D.Lqs. n. 152/1997;
- comunicazione al centro per l'impiego dell'inizio del rapporto di lavoro con il socio il giorno antecedente l'assunzione (D.Lgs. n. 276/2003);
- comunicazione al centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro con il socio (entro cinque giorni);
- comunicazione, allo Sportello unico per l'immigrazione competente territorialmente, del contratto di soggiorno nel caso di cessazione/variazione/trasformazione del rapporto di lavoro con socio extracomunitario entro cinque giorni;
- comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente dell'inizio rapporto di lavoro con socio extracomunitario entro 48 ore;
- compilazione libro unico;
- tenuta del registro infortuni;
- predisposizione cedolino paga;
- versamento contributi INPS e premi INAIL;
- invio telematico mensile DM/10/ emens INPS;
- versamento ritenute IRPEF;
- denuncia annuale INAIL;
- rilascio mod. CUD;
- compilazione e invio mod. 770;
- adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

(D.Lgs. n. 81/2008);

adempimenti in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

LA NORMATIVA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

L'attenta applicazione della normativa di tutela della sicurezza e della salute (in primis regolata dalla L. n. 626/1994) è sempre molto importante nell'espletamento di un contratto d'appalto, quale esso sia, e pertanto anche per quelli relativi ai servizi di pulizia e della logistica.

Se l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 è un'azione relativamente complessa in una realtà aziendale confinata in un capannone o area produttiva, ove i processi di lavoro sono standardizzati, conosciuti e posti sotto la direzione aziendale di un unico referente, sicuramente la valutazione dei rischi delle mansioni di operatori facenti capo a diverse imprese all'interno di uno stesso ambiente, costituisce un ulteriore grado di complessità e di difficoltà.

Ogni tipologia di appalto (pulizie, logistica, facchinaggio, ristorazione, guardiania, ecc.) presenta caratteristiche specifiche; anzi, si può affermare che ogni singolo cantiere di lavoro presenta problematiche differenti ed univoche, pur a parità di mansione esercitata (es. pulizie all'interno di un ufficio rispetto a un'officina).

Ma anche i servizi di pulizie all'interno di due diversi uffici presentano peculiarità differenti se si pensa alla gestione del locale di stoccaggio dei prodotti chimici (aerazione, accessibilità del personale committente, ecc.).

Ogni appalto, quindi, deve essere analizzato singolarmente, al fine di produrre idonea documentazione attestante il percorso di approfondimento necessario alla gestione della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati dalle varie imprese concorrenti nell'appalto.

Di seguito verranno abbozzati i contenuti necessari e minimi del Documento di Gestione dell'Appalto (di seguito DGA) da predisporre ed archiviare a cura delle imprese committenti e appaltatrici.

Ambito di applicazione

L'impianto normativo si applica in tutte le realtà ove si configura un rapporto di subordinazione fra un prestatore e un datore di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, e a tutte le tipologie di rischio. Sono equiparati ai lavoratori anche i soci lavoratori di cooperativa.

Detta normativa si applica anche ai collaboratori a progetto, ai co.co.co. e ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c. nel caso in cui questi prestino la loro attività nei luoghi di lavoro del committente.

Articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008

È il passaggio del decreto legislativo "81" che regolamenta la tutela dei lavoratori appartenenti a diverse società che concorrono in un ambiente comune per la realizzazione del contratto d'appalto o d'opera. Si ritiene che la conoscenza approfondita di questo articolo debba essere acquisita, oltre che dai responsabili delle cooperative, anche dai responsabili commerciali delle stesse realtà appaltatrici. Stante la conclamata importanza di tale articolo, se ne propone di seguito il testo integrale.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura;

- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- **b)** fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- **2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - **b)** coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- **4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento

delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più appresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Obblighi a carico del datore di lavoro

Sono differenti gli obblighi di datori di lavoro del committente rispetto a quelli dell'appaltatore.

Secondo un'attenta lettura dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 possiamo distinguere e ripartire i seguenti obblighi:

a carico del committente

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, cioè acquisire informazioni attestanti la professionalità, la serietà e la competenza del fornitore, anche con l'analisi del certificato di iscrizione camerale, l'acquisizione dell'autocertificazione dell'appaltatore del possesso di detti requisiti o, meglio, con la richiesta formale dell'elenco delle commesse analoghe espletate nel tempo dall'appaltatore;
- valutare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro (struttura-

li, impiantistici ed ambientali);

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività;
- fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sulle misure di emergenza da adottare;
- cooperare con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinare con l'appaltatore gli interventi di protezione e prevenzione;
- promuovere (sollecitare ed archiviare) la cooperazione e il coordinamento dei punti sopra citati, allo scopo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, volto ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, da allegare al contratto di appalto;
- determinare il costo relativo alla sicurezza del lavoro con riferimento allo specifico appalto, da indicare obbligatoriamente nel contratto.

a carico dell'appaltatore

- valutare i rischi relativi alle mansioni esercitate;
- analizzare le informazioni sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, recepiti dal committente, e valutarne le conseguenze per la propria attività, determinando le idonee e conseguenti misure di prevenzione e protezione, che devono essere trasmesse al committente;
- cooperare con il committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinare con il committente gli interventi di protezione e prevenzione.

Rimane certo l'obbligo da parte del datore di lavoro appaltatore, di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori, anche se questi esercitano le proprie mansioni e/o attività all'esterno dell'azienda.

Quindi è l'appaltatore che deve effettuare la valutazione del rischio delle mansioni dei propri operatori, compresi quelli legati alle possibili carenze strutturali ed impiantistiche, acquisendo le informazioni sui rischi presenti nell'ambiente da parte del committente.

Allo stesso tempo, le risultanze della valutazione del rischio di cui sopra, quindi le misure di prevenzione e protezione concernenti le sole parti strutturali (es. uscite d'emergenza) o impiantistiche sono di competenza del committente per quanto attiene l'onere della loro realizzazione.

Si propone il seguente caso emblematico: viene affidata ad una cooperativa la gestione di un'attività di magazzinaggio, carico e scarico automezzi all'interno di un capannone, in una più grande area produttiva gestita dalla ditta committente. Il capannone oggetto dell'appalto era precedentemente in disuso. Il materiale movimentato è di tipo infiammabile e i rischi relativi alla quantità normalmente stoccata, comporta l'esigenza di ricavare un'ulteriore uscita di emergenza ed un'integrazione della dotazione di dispositivi di estinzione incendi.

È probabile che l'informazione sui rischi presenti, fornita dal committente, sia riferita solo ai rischi di accesso al capannone e ai dati generici sulla conformità degli impianti e della struttura, mentre è probabile che non sia inserita la valutazione del carico d'incendio.

È compito della cooperativa valutare il rischio d'incendio, richiedendo alla proprietà la realizzazione delle misure di prevenzione emerse dalla valutazione stessa.

L'esperienza nel settore insegna che spesso è difficile da parte di un appaltatore acquisire le informazioni dettagliate dal committente, mentre è frequente la raccolta di documentazione eccessiva in quantità ed assolutamente generica in riferimento agli ambienti oggetto dell'appalto.

In tali situazioni l'appaltatore, frequentemente parte debole contrattuale, ha difficoltà ad esercitare i propri diritti e rimane alla mercé delle informazioni insufficienti prodotte dal committente.

La scelta in carico all'appaltatore in queste difficili situazioni è quella di rinunciare all'appalto o di convivere con le responsabilità penali derivanti dal mantenimento di precarie misure di tutela della sicurezza e della salute del proprio personale.

La soluzione potrebbe essere quella di valutare i costi e gli obblighi della sicurezza prima della stipulazione del contratto di appalto.

Responsabilità dei preposti e dei referenti dell'appalto

La normativa, e il relativo impianto sanzionatorio, prevedono importanti responsabilità, oltre che a carico del datore di lavoro, anche di coloro che detengono il potere gerarchico, decisionale ed organizzativo (dirigenti) e le responsabilità operative, di controllo e di vigilanza (preposti).

Tali responsabilità, cioè di sovraintendere sul corretto comportamento degli addetti, sono assunte, per il principio della nostra giurisprudenza dell'effettività delle mansioni, anche da soggetti facenti capo a diverse imprese; cioè è bene sapere che, se la direzione e il controllo di una determinata mansione viene attuata da una figura appartenente all'organizzazione del committente, questa se ne assume comunque la totale responsabilità relativamente all'effettivo adempimento di tutti gli obblighi per la sicurezza.

Criticità di gestione

Di difficile gestione è la ripartizione fra committente ed appaltatore delle attività di prevenzione e protezione sopra elencate, che di seguito vengono trattate.

Informazione e formazione

L'informazione e la formazione ai lavoratori sono due attività fondamentali per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Infatti la norma richiede al datore di lavoro l'analisi dei bisogni formativi del proprio personale, in considerazione dei rischi presenti, e la predisposizione di un organico piano formativo.

L'attività formativa è determinante per ridurre il rischio infortunistico e responsabilizzare la forza lavoro sulla puntuale applicazione delle procedure di sicurezza e la sistematica adozione dei dispositivi di protezione individuale. La produzione di documentazione dell'attività formativa (e la sua corretta archiviazione) possono essere una valida tutela per un datore di lavoro sottoposto ad indagine e giudizio per un infortunio occorso per un comportamento errato da parte di un lavoratore ben informato ed addestrato.

Appare evidente che la formazione sui rischi specifici aziendali ricade sul datore di lavoro dell'impresa, sia che essa rivesta la figura del committente o appaltatore, mentre l'informazione e la formazione sui rischi ambientali sono di pertinenza sempre del committente (es. rischio rumore).

Gestione delle emergenze

Altre attività formative, per esempio quelle previste per gli addetti della squadra antincendio ed al pronto soccorso, devono essere concordate di volta in volta, e meglio se espressamente previste già nel contratto (stante anche l'impatto economico che tale formazione comporta). La formazione sulle procedure d'emergenza, invece, deve essere considerata alla stregua di quella ambientale, e cioè sempre fornita dal committente, che ha predisposto ed è responsabile del piano di emergenza ed evacuazione.

CONTRATTO DI APPALTO: DISPOSIZIONI ED OBBLIGHI

Fonti

- Art. 1655 c.c.;
- Art. 29, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 Disposizioni correttive al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Art. 1, comma 911, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Le norme che regolano l'istituto dell'appalto sono state recentemente modificate.

Infatti, nel periodo antecedente l'entrata in vigore della "Ri-

forma Biagi", l'istituto giuridico del contratto di appalto apparteneva in termini generali al diritto civile e nella specie alla categoria del diritto commerciale.

Allo stato attuale, invece, il contratto di appalto è divenuto un argomento del quale si occupa, in modo intenso, il diritto giuslavoristico.

Come è noto, infatti, la legge n. 1369/60, che disciplinava l'intermediazione ed interposizione di mano d'opera, è stata abrogata dall'art. 85, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 276/03.

L'art. 29 del citato decreto legislativo, entrato in vigore il giorno 23 ottobre 2003, si è premurato di riempire il vuoto normativo determinato dalla abrogazione, individuando la distinzione tra appalto lecito ed illecito.

Nozione e requisiti (art. 1655 c.c. - art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/03)

Si premette che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., il contratto di appalto è un contratto essenzialmente di "risultato" in virtù del quale una parte, denominata appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere per l'altra parte, denominata appaltante o committente, un'opera o un servizio, verso un determinato corrispettivo.

Tale definizione, propria della disciplina civilistica, va ora opportunamente integrata con il dettato normativo di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. riforma Biagi) il quale dispone che il contratto di appalto si distingue dall'istituto giuridico della somministrazione di lavoro o dalla pura fornitura di energie lavorative, in virtù dell'organizzazione dei mezzi necessari operata dall'appaltatore, che può anche risultare, in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotti, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa.

L'impostazione, quindi, accolta nel D.Lgs. n. 276/2003, comporta che occorrerà sempre, a conferma della genuinità dell'appalto, verificare la sussistenza di due elementi carat-

terizzanti la fattispecie: l'organizzazione dei mezzi necessari che, è bene precisare, possono anche essere immateriali e la gestione dell'appalto a proprio rischio.

Dunque, l'appalto genuino, o che dir si voglia lecito, non può che realizzarsi allorquando l'appaltatore fornisce un'opera o un servizio di natura comunque imprenditoriale, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, pur richiamando l'art. 1655 c.c. ai fini della definizione del contratto di appalto, si discosta dalla definizione civilistica aggiungendovi, dunque, altri requisiti necessari a individuare un appalto genuino (lecito) di manodopera, che sinteticamente si concretizzano:

- nell'organizzazione dei mezzi necessari posta in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio;
- nell'esercizio pieno da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori;
- nell'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

Prima di addentrarci nell'analisi dei citati requisiti e caratteri distintivi, si rileva che, allorquando si parla di appalto, si discute non di una singola tipologia, ma di un istituto più complesso scomposto in due fattispecie:

- a) appalto d'opera, relativo alla realizzazione di una o più opere specifiche;
- b) appalto di servizi, relativo alla prestazione di uno o più servizi.

Per quanto concerne, in particolare, tale ultimo modello normativo, sembra rilevante soffermarsi su una ulteriore distinzione tra l'appalto di servizi endo-aziendali, laddove i servizi vengono svolti direttamente all'interno degli spazi aziendali propri dell'appaltante, e appalto di servizi extra-aziendali, quando i servizi sono prestati nella sede propria dell'appaltatore. Proprio tale differenziazione, che cade sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e, relativamente a quelle situazioni in cui il datore di lavoro si rivolge ad un altro e distinto soggetto in veste di appaltatore e, ancora,

nel momento in cui quest'ultimo è chiamato ad impegnare i propri dipendenti, si potrebbero verificare quei pericoli di confusione tra la complessa realtà aziendale dell'appaltante e quella dell'appaltatore, per cui sorgono delle rilevanti difficoltà per il corretto inquadramento della fattispecie posta in essere.

Ed è, pertanto, in ragione degli appalti interni, così come risultavano disciplinati dall'art. 3 della legge 1369/1960, che il diritto del lavoro ha preso ad occuparsi direttamente dell'appalto sotto un profilo normativo.

Si è giunti così all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che, al fine di circoscrivere correttamente l'appalto vero e proprio, definito "genuino" dall'art. 84, comma 2, stesso decreto, richiede una indagine sul complessivo comportamento dell'appaltatore che non deve, pertanto, limitarsi ad inviare i propri dipendenti presso l'azienda committente affinché svolgano una qualsivoglia attività lavorativa per conto di essa, ma, come più sopra detto, deve possedere una organizzazione dei mezzi necessari e, soprattutto, deve avere assunto il rischio di impresa richiamato specificamente dall'art. 29 sopra citato e dall'art. 1655 c.c., quale fondamento di legittimità, civilistica e commerciale, ma anche, viste le previsioni generali del D.Lgs. n. 276/2003, penale e amministrativa dell'operazione contrattuale.

Appalto "genuino" - criteri ed indici di liceità dell'appalto

Come già detto, l'appalto genuino di servizi non può realizzarsi se non quando l'appaltatore fornisca un'opera o un servizio di natura imprenditoriale con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio.

L'organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore è un requisito indispensabile, in mancanza del quale il contratto non potrà assumere le caratteristiche dell'appalto. La fattispecie dell'appalto di servizi, nel caso in cui difetti di una vera e propria organizzazione di mezzi, potrebbe risultare alquanto simile a quella della somministrazione di manodopera. Pertanto, dopo avere affermato che l'organizzazione di mezzi è il requisito di discrimine fra contratto di appalto e

somministrazione di lavoro, la disposizione in esame precisa che tale requisito si può dedurre, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio, anche attraverso altri fattori.

Il primo di questi è l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Vale a dire che i lavoratori impiegati nell'appalto debbono essere organizzati dall'appaltatore, che, in base all'oggetto dell'appalto, ne definisce l'organico, l'orario di lavoro, le turnazioni, ecc. ma soprattutto esercita nei confronti dei lavoratori, personalmente o per il tramite di propri preposti, un potere direttivo e, se del caso, disciplinare.

L'altro elemento identificativo è quello della assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore, indice previsto anche dall'art. 1655 c.c., la cui mancanza non solo è elemento di distinzione tra appalto e somministrazione di manodopera, ma pure indicativa del fatto che il contratto stipulato non è neppure qualificabile come contratto di appalto.

Mentre in regime di legge n. 1369/60, nel caso in cui l'appaltatore impiegasse macchinari ed attrezzature fornite dal committente, quand'anche per il loro uso fosse corrisposto un compenso, vigeva una presunzione assoluta in base alla quale si doveva ritenere di essere in presenza non di un appalto ma di mere prestazioni di manodopera. Ora, con l'abrogazione di questa legge, la presunzione è venuta meno, per cui anche l'utilizzo di mezzi o macchinari messi a disposizione dal committente non determina più automaticamente una ipotesi di appalto illecito, soprattutto nel caso in cui detti mezzi vengano ottenuti in base ad uno specifico contratto di affitto o di comodato. Occorrerà però valutare di volta in volta le singole fattispecie.

Tutele per i lavoratori

Responsabilità solidale

L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/03 prevede che "...in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprendi-

tore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

La solidarietà si riscontra quando essendovi più debitori (committente e appaltatore) nei confronti di ciascun creditore (lavoratori impiegati nei lavori), ciascuno potrà essere chiamato a rispondere per l'intero e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Nella ipotesi dell'art. 29 l'oggetto della obbligazione solidale riguarda le retribuzioni e i relativi contributi previdenziali, dovuti dall'appaltatore ai propri dipendenti.

Con l'art. 1, comma 911, della legge finanziaria 2007, l'art. 29 in esame è stato ulteriormente modificato e il committente, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, sarà responsabile in solido per il pagamento di retribuzioni e contributi non solo dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore, ma anche nei confronti di quelli dipendenti da eventuali subappaltatori; il termine di estensione della responsabilità solidale passa da uno a due anni e si applica a prescindere dal valore dell'appalto.

Si aggiunge, poi, che con il D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), convertito nella legge 248/2006, sono state adottate nuove misure in materia di solidarietà nel caso di subappalto. L'art. 35, infatti, confermando la preminenza, in generale, di tale principio tra le parti contrattuali interessate, lo estende anche alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

Ricorso giudiziale del lavoratore ex art. 414 c.p.c. art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/03

L'art. 29, comma 3 bis, recita che "Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27

comma 2".

E' questa la stessa sanzione prevista dall'art. 27 comma 1 del decreto per il caso di somministrazione irregolare. Il quadro normativo è pertanto nettamente modificato rispetto alla disciplina previgente laddove l'art. 1 della L. 1369/1960 configurava, nella ipotesi del divieto della interposizione di manodopera, una ipotesi di sentenza dichiarativa, cioè che si limitava ad accertare una situazione giuridica già esistente, che poteva essere domandata da chiunque avesse interesse (il lavoratore, gli istituti previdenziali, la DPL). L'attuale disciplina invece anziché stabilire che i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto in questione debbano considerarsi a tutti gli effetti alle dipendenze dell'appaltante, prevede che per ottenere l'imputazione del rapporto di lavoro subordinato in capo a quest'ultimo occorra una pronuncia giudiziale di carattere costitutivo, cioè che crea una determinata situazione giuridica, ottenibile appunto soltanto attraverso l'input, l'iniziativa del lavoratore interessato tramite ricorso giudiziale. Così come riportato, l'attuale art. 27 comma 1 sembra affidare alla mera discrezionalità del solo lavoratore l'eventuale richiesta di una sentenza ora costitutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell'utilizzatore.

Successione di appalti art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/03

La disposizione si occupa della successione di imprese nell'ambito dell'appalto; è il caso in cui un appaltatore succede ad un altro, per esempio per una nuova aggiudicazione dei lavori. In tal caso la norma in esame dispone che nel caso di acquisizione di personale da parte di altro appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola contrattuale, non si è in presenza di un trasferimento di azienda o di parte di essa.

Regime sanzionatorio Sanzioni penali e amministrative artt. 18 e 28 D.Lgs. n. 276/03 – Somministrazione illecita e somministrazione fraudolenta

Quando l'appaltatore, nella gestione dell'appalto, non possiede le caratteristiche richiamate dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, lo stesso incorre nella somministrazione di manodopera vietata e penalmente sanzionata.

Nonostante l'abrogazione della legge n. 1369/60 la giurisprudenza di legittimità, formatasi successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/03, ritiene che nei fatti sopravviva a livello sanzionatorio nell'art. 18 (somministrazione illecita) e nell'art. 28 (somministrazione fraudolenta) del citato decreto legislativo l'ipotesi di reato di somministrazione di manodopera. Infatti secondo la Cassazione Penale (sent. n. 2583/04 e sent. n. 25726/04) con l'abrogazione della legge n. 1369/60 non si è verificata l'abolizione della fattispecie di reato, ma si è verificata una successione di norme penali nel tempo, con l'applicazione della legge più favorevole per l'imputato, salvo che non sia già stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna.

Si ricorda che l'art. 18 del D.Lgs. n. 276/03 disciplina il caso della somministrazione da parte di soggetti non autorizzati, prevedendo a loro carico (somministratore ed utilizzatore) una ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Qualora la condotta sia stata posta in essere con la specifica finalità di eludere le norme di legge (art. 28) si applica, sia a carico del somministratore che a carico dell'utilizzatore, una ammenda per ciascun lavoratore coinvolto per ciascun giorno di somministrazione.

Sia in caso di somministrazione irregolare, che in caso di somministrazione fraudolenta, alla sanzione penale si aggiunge anche quella amministrativa della sanzione pecuniaria.

ALLEGATI

LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

...(omissis)... Articolo 17 - Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci

TITOLO II. Incentivi e internazionalizzazione dei mercati

- CAPO I. Interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese – Rapporti speciali di lavoro – facchinaggio – riqualificazione delle imprese – requisiti – rinvio – disposizioni ministeriali.
- 1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

L'iscrizione al Registro o all'Albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel Registro e nell'Albo di cui al medesimo comma 1.
- 3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999. ...(omissis)...

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 GIUGNO 2003, N. 221

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 L. 5/03/2001, n. 57 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio (1)

In vigore dal 4 settembre 2003

(1) Vedi, anche, il comma 3 dell'art.10, D.L. 31.1.2007 N.7

Art. 1 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) Camera di Commercio: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) Registro delle Imprese: il Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- c) Rea: il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- d) Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della Camera di Commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
- e) Commissione provinciale per l'artigianato: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- f) Albo delle Imprese Artigiane: l'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- g) Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attività di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
- 2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983.

Art. 3 - Soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane

- **1.** I consorzi di cui all'articolo 2612 c.c., ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.
- 2. Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7.
- **3.** I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
- 4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui all'art. 2 hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in

possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività, nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale. ^[2]

(2) Vedi, anche, il comma 3 dell'art.10, D.L. 31.1.2007 N.7

Art. 4 - Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane

- 1. Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'art. 2, presentano domanda all'Ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilità.
- 2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla Commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo Albo. L'Ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
- **3.** Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia. ⁽³⁾

(3) Vedi, anche, il comma 3 dell'art.10, D.L. 31.1.2007 N.7

Art. 5 - Requisiti di capacità economico-finanziaria

- **1.** Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'art. 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria:
 - a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;
 - b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio; [4]
 - c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
 - d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

(4) Vedi, anche, il comma 3 dell'art.10, D.L. 31.1.2007 N.7

Art. 6 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa*

1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'art. 2, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica

non può essere un consulente o un professionista esterno.

- 2. I requisiti tecnico-professionali sono:
 - a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;
 - **b)** aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale. ⁽⁵⁾

(5) Vedi, anche, il comma 3 dell'art.10, D.L. 31.1.2007 N.7

Art. 7 - Requisiti di onorabilità

- 1. I requisiti di onorabilità sono:
 - a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - **b)** assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
 - d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
 - e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in parti-

^{*} Requisito non più richiesto ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

- colare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
- 2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1: a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
 - **b)** tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
- **3.** Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell' Albo Provinciale delle Imprese Artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti. ^[6]

(6) Vedi, anche, il comma 3 dell'art.10, D.L. 31.1.2007 N.7

Art. 8 - Fasce di classificazione

- 1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
- 2. Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando il modello riportato nell'allegato B, nelle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA:
 - a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
 - b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
 - c) superiore a 10 milioni di euro.
- **3.** All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

- **4.** L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'art. 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.
- **5.** La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, è comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al modello riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla relativa documentazione.
- **6.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'art. 3, comma 4. Per le imprese dei Paesi dell'Unione Europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale.

Art. 9 - Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

- 1. Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, con motivato provvedimento del responsabile del procedimento o della Commissione provinciale per l'artigianato, se si accerta:
 - a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
 - **b)** una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
 - c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;
 - **d)** il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'articolo 11.
- 2. Il provvedimento motivato di sospensione è adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o,

su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

- 3. La sospensione può essere accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.
- **4.** Avverso il provvedimento di cui al comma 1, è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della Camera di Commercio, ovvero alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
- **5.** Alle imprese cui è stata sospesa l'iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione.
- 6. La giunta della Camera di Commercio o la Commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) ha facoltà di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera c) la predetta autorizzazione è data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.
- 7. La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.

Art. 10 - Cancellazione e reiscrizione

- 1. Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio, da detti registro o albo, se:
 - a) l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 9, quando perde uno o più requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto;

- **b)** l'istanza di sospensione non viene accolta;
- c) l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 9.
- 2. Il provvedimento motivato di cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla Commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
- 3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della Camera di Commercio, ovvero alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
- **4.** Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attività di facchinaggio, la cancellazione di dette attività comporta la cancellazione dal Registro delle Imprese o dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.
- **5.** All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma 4, è consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attività di facchinaggio nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio.

Art. 11 - Contratti

- 1. I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro stipulazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti per prestazioni da effettuare in più territori, il deposito è effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente.
- 2. Per i contratti di cui al comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo

specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.

Art. 12 - Vigilanza

- 1. La Camera di Commercio esercita la vigilanza sulle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 2. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla Camera di Commercio competente.
- 3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei provvedimenti previsti agli artt. 9 e 10 divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.

Art. 13 - Sanzioni

- 1. Al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
- 2. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano le attività di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane,

- o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
- 3. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
- **4.** Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di cui all'art. 2, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese o dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500.
- Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.
- **5.** Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.
- **6.** I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle Imprese o dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, sono nulli.
- 7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario.

Art. 14 - Disposizioni transitorie

- 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane per le attività di facchinaggio, presentano all'Ufficio del registro delle imprese o alla Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato A.
- 2. Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e all'art. 6.

Art. 15 - Monitoraggio

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere, in collaborazione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attività di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.

DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2007, n. 26) - Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40

- ...(omissis)... Art. 10 Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche
- 3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di

cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. ...(omissis)... [1] (1) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40

LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

...(omissis)... Art. 2 - Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le sequenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";

c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori.";

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.";

e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante

per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";

f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

Art. 4 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
 - a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
 - **b)** l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
- 2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.
- 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, le Regioni, le Province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- **4.** Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
 - a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;
 - **b)** 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
- **5.** Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
- 7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. É condizione per la revoca del provvedimento da parte del

personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
- **3.** E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
- 4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- **5.** Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "bbis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".
- 6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tu-

tela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).

Art. 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

- 1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- 2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
- 3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 7 - Poteri degli organismi paritetici

1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare,

nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro:

- 2. degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza;
- **3.** gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dai sequenti: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

Art. 9 - Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Art. 10 - Credito d'imposta

1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fon-

do di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal sequente: "1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".

Art. 12 - Assunzione di ispettori del lavoro

1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- 2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
- **5.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DI RIFERIMENTO

(Vedi sito www.cnel.it)

CCNL del 29.01.2005 Logistica, trasporto merci e spedizione

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 27 GIUGNO 2002

In applicazione della dichiarazione congiunta Associazioni Cooperative e Organizzazioni Sindacali di cui al rinnovo del CCNL "Trasporto, spedizioni e logistica" del 13 giugno 2000.

Campo di applicazione

Le parti concordano che il presente accordo si applica, ai sensi della legge n. 142/01, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge n. 84/94 e successive modificazioni.

I riferimenti normativi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio all'indirizzo www.ra.camcom.it Guida alle imprese di facchinaggio





Camera di Commercio di Ravenna

Viale L.C. Farini, 14
48100 Ravenna
Tel. 0544.481411
Fax 0544.481500
camera.ravenna@ra.camcom.it
www.ra.camcom.it